

## **Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9**

*“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

### **Scheda di prima lettura, analisi e osservazioni**

#### **Misure economiche, tributarie e fiscali**

*Roma, il 3 marzo 2020*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Misure di cui possono beneficiare i professionisti che abbiano sede (domicilio professionale) o operino nei Comuni interessati. - 3. Misure specifiche per i Comuni interessati. - 4. Misure applicabili in tutto il territorio nazionale. - 5. Altre misure.

#### **1. Premessa.**

Il [Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”](#), in vigore da oggi 3 marzo 2020, interviene stabilendo misure economiche, fiscali e tributarie:

- a) alcune delle quali di interesse dei professionisti che hanno “sede” (domicilio professionale) o operino nei Comuni interessati dall'emergenza sanitaria “Covid-19”<sup>1</sup>;
- b) altre di specifico interesse per i residenti nei Comuni interessati;
- c) altre ancora, applicabili nell'intero territorio nazionale.

#### **2. Misure di cui possono beneficiare i professionisti che abbiano sede (*rectius*, domicilio professionale) o operino nei Comuni interessati.**

**Sospensione versamenti e adempimenti tributari.** Il comma 1 dell'art. 3 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e

1

#### **CD. “ZONA ROSSA”**

*Schema riepilogativo dei territori interessati*

**I Comuni interessati dal decreto legge sono:**

- per Regione Lombardia: **Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini;**
- per la Regione Veneto: **Vo.**

**N.B.: L'elenco dei Comuni interessati** (di cui all'allegato n. 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020) potrebbe essere aggiornato con ulteriore e diverso provvedimento presidenziale.

centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni interessati anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei predetti Comuni rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Più nello specifico, si segnala che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze cit. sospende i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto (art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Ad ogni buon conto si segnala che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ex art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze cit.).

A ciò si aggiunga che la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, viene estesa anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della "zona rossa" ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

**Indennità lavoratori autonomi.** Il comma 1 dell'art. 16 del Decreto stabilisce che i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni interessati o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. Il successivo comma 2 stabilisce che il trattamento è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

**Procedure di allerta.** Con riferimento al codice della crisi d'impresa e alle procedure di allerta ad esso riconducibili, viene disposto, il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili.

### **3. Misure di specifico interesse per i residenti nei Comuni interessati.**

Per le persone residenti o con sede operativa nel territorio dei Comuni interessati, per le imprese con la sede operativa nelle medesime zone, **i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, sono prorogati al 31 maggio 2020.**

Sono interessati dalla proroga in parola, i pagamenti legati a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”.

**I pagamenti delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, sono sospesi fino al 30 aprile,** con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione.

**La sospensione opera per dodici mesi per il versamento dei ratei dei mutui agevolati** concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) alle imprese.

**Fino al 30 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per il versamento del diritto camerale.**

Il decreto legge **sospende, inoltre, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria** in favore dei datori di lavoro operanti nei territori dei Comuni interessati; la sospensione riguarda le scadenze del periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, devono essere effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili. A tali versamenti non si applicano sanzioni e interessi.

### **4. Misure applicabili su tutto il territorio nazionale.**

**Proroga della Certificazione Unica 2020.** L’art. 1 del Decreto stabilisce l’anticipo al 2020 delle previsioni di modifica del calendario fiscale del 730 già previste per il 2021 dal decreto fiscale collegato alla manovra 2020 ciò al fine di rendere meno oneroso l’adempimento agli operatori fiscali e, allo stesso tempo, di permettere all’Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione sull’apposito portale la dichiarazione precompilata dei redditi 2020.

A ciò si aggiunga che per l'anno 2020, vengono confermati gli adempimenti quali l'invio delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d'imposta nonché il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale del 730. Viene, pertanto, confermata la scadenza del 31 marzo 2020 entro la quale a quale i sostituti i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

**Proroga degli adempimenti per la dichiarazione precompilata.** Con riferimento alla dichiarazione precompilata, slitta al 31 marzo, rispetto alla precedente data del 28 febbraio la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati di spesa detraibili/deducibili sostenute dai contribuenti nel 2019, dati comunicati da soggetti terzi quali amministratori di condominio, università, imprese funebri, assicurazioni ecc. che confluiranno nella dichiarazione precompilata 2020, periodo d'imposta 2019.

In virtù della proroga citata, slitta di conseguenza il termine entro il quale viene messa a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata.

## **5. Altre misure.**

**Misure per il settore turistico.** Nel settore turistico, per gli operatori presenti su tutto il territorio nazionale, attività turistico-alberghiere, agenzie di viaggio e turismo, tour operator ecc, è disposta la sospensione, fino al 31 marzo 2020, del versamento delle ritenute operate, in qualità di sostituti di imposta, sui redditi da lavoratore dipendente o ad essi assimilati, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Il pagamento delle somme citate è da effettuarsi quindi in unica soluzione entro il 30 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (sostituti d'imposta) aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni della c.d. zona rossa, non operano fino al 31 marzo 2020 le ritenute alla fonte, nei confronti dei lavoratori dipendenti (sostituiti) già in forza di quanto previsto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48.

**Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria:**

- incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nei Comuni interessati, ivi comprese quelle del settore agroalimentare;

- sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
- estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
- istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà.